



Comune di Vetralla

PROVINCIA DI VITERBO

Settore III - Servizio Commercio, Attività Produttive e SUAP

Responsabile del procedimento Federica Lattanzi
Ufficio per la visione degli Atti: Ufficio Commercio

Ai tutti i Pubblici Esercizi

E p.c.

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Assessore alle Attività Produttive

Al Comando Polizia Locale
Sede

Al Comando Stazione Carabinieri
di Vetralla

tramite PEC: tvt27923@pec.carabinieri.it

Oggetto: Nota esplicativa inerente gli adempimenti per l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali ed altre attività di svago presso pubblici esercizi

Da un recente confronto con i rappresentanti locali delle forze dell'ordine è emerso che sono loro giunte delle segnalazioni, anche con richieste di intervento, per rumore proveniente da pubblici esercizi nei quali si svolgevano intrattenimenti musicali, con presunti superamenti dei limiti di emissione sonora.

A seguito di ciò questo ufficio ha potuto riscontrare delle difficoltà interpretative da parte di esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in ordine ad alcuni aspetti applicativi della normativa che disciplina l'effettuazione di piccoli trattenimenti ed altre attività di svago complementari all'attività prevalente.

La presente nota, quindi, intende fornire chiarimenti sulla disciplina di dette attività e dei relativi adempimenti, nell'ottica della necessaria e fattiva collaborazione tra pubblica amministrazione e privato, ed al fine di garantire, in ogni caso, il rispetto dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica.

Per piccolo trattenimento musicale deve intendersi uno spettacolo, generalmente con la riproduzione o l'esecuzione di musica dal vivo, senza lo svolgimento di attività danzante, in un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, offerto allo scopo di attirare la clientela, senza aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi necessari che ne modifichino la configurazione in un locale di pubblico spettacolo.

L'articolo 13 del decreto legge 09.02.2012 n. 5 convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, ha apportato una serie di modifiche alla disciplina contenuta nei RR. DD. 773/1931 (TULPS) e 635/1940 (Regolamento di Esecuzione al TULPS); in particolare, è stato abrogato il secondo comma dell'articolo 124, del Regolamento TULPS, il quale assoggettava alla licenza di Pubblica Sicurezza gli spettacoli di qualsiasi specie che si tenevano nei pubblici esercizi contemplati dall'art 86.

A seguito di tale abrogazione era passato "erroneamente" il concetto della piena e totale liberalizzazione di trattenimenti, spettacoli ed eventi vari nei pubblici esercizi e, in particolare, nei



Comune di Vetralla

PROVINCIA DI VITERBO

Settore III - Servizio Commercio, Attività Produttive e SUAP

Responsabile del procedimento Federica Lattanzi
Ufficio per la visione degli Atti: Ufficio Commercio

locali di somministrazione di alimenti e bevande, senza richiedere alcuna specifica autorizzazione o controllo di sicurezza dei locali ed impianti.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con parere n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21 febbraio 2013 ha precisato che gli spettacoli e/o trattenimenti musicali allestiti **occasionalmente o per determinate ricorrenze** (festa di fine anno, carnevale e simili) debbono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio che discende dagli art. 68, 69 e 80 del TULPS, sempre che rappresentino una **attività meramente complementare e accessoria** rispetto a quella principale della ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande.

Pertanto, non sono soggetti a licenza i trattenimenti organizzati **in via eccezionale ed occasionale, senza la preparazione delle sale con allestimenti scenici, palchi o altre strutture che possono trasformare il pubblico esercizio in locale di pubblico spettacolo**; in definitiva, il trattenimento deve essere funzionale all'attività di somministrazione ed essere una maggiore attrattiva sul pubblico, senza i caratteri dell'imprenditorialità (pagamento di un biglietto di ingresso, aumento del prezzo delle consumazioni etc.).

Qualora siano presenti installazioni di palco o allestimenti di scenografie, l'organizzazione di sale dedicate al trattenimento nel pubblico esercizio, con caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, e **manifestazioni e/o spettacoli ricorrenti (ad esempio tutti i fine settimana o programmati)**, che modificano la natura del pubblico esercizio, trasformandolo in locale di pubblico spettacolo, le attività intraprese saranno soggette al rilascio della licenza di cui all'art. 69 TULPS, come peraltro stabilito dal vigente comma 1 dell'art. 124 del Regolamento di esecuzione TULPS con conseguente sistema di controlli e verifiche da parte della Commissione di vigilanza, ai sensi dell'art. 80 TULPS, ai fini del rilascio della licenza di agibilità.

La nota ministeriale conclude argomentando sulla necessità di tali verifiche, altrimenti si determinerebbe una incomprensibile disparità di trattamento rispetto ad analoghe attività all'aperto o nei locali soggetti alla disciplina dell'art. 68 TULPS.

Per ritenersi, quindi, un piccolo trattenimento musicale e non un locale di pubblico spettacolo, l'attività deve essere svolta **occasionalmente o per determinate ricorrenze**, entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

- a. L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale.
- b. L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento.
- c. Il prezzo delle consumazioni non deve essere maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio.



Comune di Vetralla

PROVINCIA DI VITERBO

Settore III - Servizio Commercio, Attività Produttive e SUAP

Responsabile del procedimento Federica Lattanzi
Ufficio per la visione degli Atti: Ufficio Commercio

- d. E' vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione. Non possono essere svolti concerti di artisti di fama.
- e. L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine debbono essere osservate le prescrizioni di cui ai punti precedenti.

Al fine di conciliare le esigenze imprenditoriali dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendono intraprendere detti intrattenimenti complementari e il diritto alla tranquillità e al riposo dei cittadini residenti nei pressi delle attività stesse, e nelle more dell'adozione di un Regolamento che ne disciplini lo svolgimento, si ritiene ragionevole ed ammissibile considerare occasionale l'effettuazione di **un singolo piccolo trattenimento musicale al mese** per ciascun esercizio, oltre quelli in occasione delle seguenti ricorrenze, intendendosi compreso il fine settimana se l'evento cade di giorno feriale:

- Festività Natalizie (mese di Dicembre fino al 6 Gennaio);
- Carnevale (penultimo e ultimo sabato di carnevale, giovedì e martedì grasso);
- Festa di San Valentino;
- Festa della Donna;
- Festività Pasquali;
- Festa di Halloween;
- Festività patronali e religiose rappresentative di ciascuna frazione;
- Ogni altro evento appositamente individuato con atto deliberativo e, comunque, patrocinato dal Comune.

Fermi restando i limiti sopra enunciati, gli esercenti dovranno sempre impegnarsi ad adottare tutte le misure necessarie a non pregiudicare il riposo e la quiete dei residenti, nonché la vivibilità nelle aree interessate, in un'ottica di tutela della salute pubblica, contenendo il volume della musica entro un ragionevole limite di accettabilità, e comunque nel rispetto delle normative vigenti in tema di emissioni sonore. Maggiore attenzione nel contenimento delle emissioni sonore dovrà essere prestata quando si intenda effettuare attività di intrattenimento musicale all'esterno del proprio locale sul plateatico già in concessione, su area pubblica o su area scoperta di proprietà privata.

Come detto, pur essendo liberalizzato lo svolgimento occasionale e temporaneo di piccoli trattenimenti presso i pubblici esercizi, occorre comunque garantire il rispetto dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica, nonché dei limiti e modalità sopra descritti e della normativa in tema di inquinamento acustico, verificabile da questo ufficio attraverso la ricezione di apposita **comunicazione** compilata su modello predisposto dall'ufficio, che dovrà essere trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) **almeno 5 giorni liberi prima dell'inizio dell'evento** e tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle autorità di controllo.

La ricezione delle comunicazioni consente a questo Ente di conoscere il verificarsi degli eventi sul territorio comunale, così da programmare l'attività di controllo.

Alla comunicazione dovrà essere obbligatoriamente allegata la "Relazione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato ai sensi del DPR 447/95 e della LR 18/2001, che sarà inoltrata all'ARPA Lazio per acquisire il prescritto parere, unitamente alla richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti consentiti dalla Legge, in caso di superamento degli stessi.



Comune di Vetralla

PROVINCIA DI VITERBO

Settore III - Servizio Commercio, Attività Produttive e SUAP

Responsabile del procedimento Federica Lattanzi
Ufficio per la visione degli Atti: Ufficio Commercio

Mentre, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 10.03.2003, l'esercente ha la facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 di rispetto dei limiti stessi, sulla base della documentazione di impatto acustico redatta da tecnico competente e conservata dallo stesso esercente presso l'esercizio.

Tutti gli intrattenimenti diversi da quanto indicato nella presente nota, sono classificati come attività di pubblico spettacolo il cui esercizio è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione comunale o, **per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio**, a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi delle disposizioni vigenti del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e Regolamento di esecuzione, previa acquisizione del prescritto parere della competente Commissione Tecnica comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ove prevista, o di asseverazione di tecnico abilitato.

Per volontà dell'Assessore al Turismo, Commercio e Attività Produttive Enrico Pasquinelli, le SS.LL. sono invitate a partecipare ad un incontro il giorno 13 p.v. alle ore 10,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Vetralla, per approfondire l'argomento trattato con la presente, per raccogliere proposte ed avviare un tavolo di confronto, finalizzato a incentivare e promuovere qualsiasi iniziativa che migliori la qualità dei servizi e tuteli le parti coinvolte.

Vetralla, 04.02.2020



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Maurizio Cignini

